



## Client briefing

Gennaio 2020

### SOMMARIO

1. Introduzione.....	1
2. Contrasto alle indebite compensazioni .....	1
3. Estensione del ravvedimento operoso ai tributi locali <sup>2</sup>	
4. Cedibilità dei crediti IVA trimestrali.....	2
5. Nuovi termini per l'invio dell'esterometro .....	2
6. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche .....	2
7. Interessi su versamenti, riscossione e rimborso di tributi .....	2
8. Novità in merito alla disciplina penale tributaria ed alla responsabilità amministrativa degli enti nella medesima materia .....	3
9. Quota versamenti in acconto .....	3
10. Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, riqualificazioni energetiche e bonus facciata .....	3
11. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali .....	4
12. Bonus ricerca e sviluppo e innovazione .....	4
13. Bonus Formazione 4.0.....	5
14. Il ripristino dell' Aiuto alla crescita economica (ACE).....	5
15. Credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali rivolto alle PMI .....	5
16. Fringe benefit per auto aziendali.....	6
17. Plastic tax .....	6
18. La rivalutazione dei beni d'impresa .....	6
19. Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali .....	7
20. Abolizione della IUC e definizione della "nuova" IMU <sup>7</sup>	
21. Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU.....	8
22. Ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d'imposta mediante modello F24 telematico... <sup>8</sup>	
23. Cedolare secca .....	8
24. Modifiche alla disciplina dei piani individuali di risparmio a lungo termine - PIR.....	8
25. Modifica del regime forfettario .....	9
26. Proroga della rivalutazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni non quotate.....	9
27. IVIE e IVAFE.....	9

## Circolare sulle principali novità fiscali 2020

### 1. Introduzione

Si riepilogano nel seguito le principali novità fiscali introdotte, con decorrenza dal 2020, alla luce dei seguenti interventi normativi:

- Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (di seguito "Decreto crescita") convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 58, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, in vigore dal 30 giugno 2019;
- Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, (di seguito "Decreto fiscale") convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, in vigore dal 25 dicembre 2019;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito "Legge di Bilancio 2020"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Si rammenta che la presente Circolare illustra sinteticamente le principali novità fiscali che interessano le persone giuridiche e le persone fisiche introdotte dai suddetti Decreti/Leggi, senza proporsi come un testo esaustivo concernente tutte le modifiche normative recentemente introdotte.

### 2. Contrasto alle indebite compensazioni

Il Decreto fiscale (articolo 3, comma 1) prevede che la compensazione di crediti, per importi superiori a 5.000 Euro annui, relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'IRAP, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui detto credito emerge. La compensazione deve essere effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici

dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), anche da parte dei soggetti non titolari di Partita IVA.

Le suddette disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. per i soggetti "solari", crediti anno 2019).

Sulla base di quanto sopra esposto, a partire dal primo gennaio del 2020, le compensazioni dei crediti fiscali saranno tutte allineate alla disciplina già esistente in materia di IVA. Restano ferme le disposizioni in materia di visto di conformità da apporre sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

### 3. Estensione del ravvedimento operoso ai tributi locali

Il Decreto fiscale (articolo 10-bis) estende a tutti i tributi, compresi quelli regionali e locali, come l'IMU, l'applicabilità delle riduzioni sanzionatorie previste dall'istituto del ravvedimento operoso, precedentemente riservato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, a quelli doganali ed alle accise.

### 4. Cedibilità dei crediti IVA trimestrali

Il Decreto crescita (articolo 12-sexies) prevede la possibilità di cedere anche i crediti IVA trimestrali richiesti a rimborso con istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2020. Viene quindi superato quanto in precedenza previsto secondo cui era esclusivamente riconosciuta la possibilità di cedere i crediti emergenti dalla Dichiarazione IVA annuale.

La nuova disposizione prevede che la cessione possa essere effettuata previa verifica della sussistenza dei requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale.

### 5. Nuovi termini per l'invio dell'esterometro

Il Decreto fiscale (articolo 16, comma 1-bis) modifica i termini di trasmissione dei dati delle

operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro). La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Di conseguenza, a livello operativo, la scadenza per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere effettuate nel primo trimestre 2020, è ora prevista per il giorno 30 aprile 2020.

### 6. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il Decreto fiscale (articolo 17) dispone che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunichi telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta dovuta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al versamento, in tutto o in parte, degli importi dovuti, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.

È previsto inoltre che il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno, qualora gli importi dovuti non superino il limite annuo di Euro 1.000.

### 7. Interessi su versamenti, riscossione e rimborso di tributi

Il Decreto fiscale (articolo 37, comma 1-ter e comma 1 quater) prevede una rimodulazione dei tassi di interesse previsti per il versamento, la riscossione ed il rimborso di tutti i tributi. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tasso di interesse è determinato in misura compresa tra lo 0,1% ed il 3%.

Si demanda ad apposito decreto di futura emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze la definizione, nel rispetto del predetto limite, dei tassi applicabili.

## 8. Novità in merito alla disciplina penale tributaria ed alla responsabilità amministrativa degli enti nella medesima materia

Il Decreto fiscale (articolo 39) introduce numerose novità in materia di diritto penale tributario attraverso:

- interventi mirati all'aumento di talune sanzioni ed alla riduzione di alcune soglie di punibilità;
- l'estensione alle fattispecie penali tributarie "fraudolente" della c.d. "confisca per sproporzione" o "allargata";
- l'estensione della causa di non punibilità di cui all'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 74/2000, alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni esistenti ed alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici<sup>1</sup>. Dette fattispecie non saranno quindi punibili se i debiti tributari, unitamente a sanzioni ed interessi, verranno estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento sia intervenuto prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Il Decreto fiscale introduce, inoltre, l'estensione della responsabilità amministrativa della società nel caso di delitti tributari commessi dai vertici aziendali ai sensi del D.Lgs. 231/2001. A tal riguardo, divengono "reato presupposto" della responsabilità degli enti: la dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti falsi, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

<sup>1</sup>Precedentemente applicabile esclusivamente ai casi di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione.

## 9. Quota versamenti in acconto

Il Decreto fiscale (articolo 58) stabilisce che, a partire dall'entrata in vigore del decreto (n.d.r. 27 ottobre 2019), i versamenti in acconto di IRPEF, IRES ed IRAP, e delle relative addizionali, sono effettuati in due rate, ciascuna per un ammontare pari al 50 per cento dell'acconto complessivamente dovuto. Tale modifica riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese trasparenti.

## 10. Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, riqualificazioni energetiche e bonus facciata

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 175) proroga, per il 2020, le detrazioni previste:

- per interventi di ristrutturazione edilizia, nella misura del 50%, unicamente per i soggetti IRPEF;
- per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. "eco-bonus"), nella misura del 65%, per i soggetti IRPEF ed IRES. Rimane la previsione di un'aliquota ridotta al 50% solo per alcune tipologie di interventi, ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (si veda articolo 1, comma 3, Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, la detrazione è scesa dal 65% al 50%.

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, dal comma 219 al 224) introduce inoltre una nuova detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, da effettuarsi unicamente:

- per spese documentate e sostenute nel 2020;
- su edifici esistenti ubicati in «zona omogenea» A o B come definite dal DM 1444/68;
- su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione spetta, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, nella misura del 90% senza alcun limite di spesa massimo. Se l'intervento riguarda almeno il 10% dell'involucro dell'edificio, a fine lavori, quest'ultimo dovrà rispettare i requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza termica stabiliti rispettivamente dal decreto del ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e dalla tabella 2 dal decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008. Al pari delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche, la detrazione in oggetto è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. È atteso un chiarimento ufficiale al fine di definire le modalità di attuazione della detrazione in commento e i soggetti che ne potranno fruire (solo soggetti IRPEF o anche soggetti IRES).

## 11. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, dal comma 184 al 197) introduce un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali che sostituisce, per l'anno 2020, le agevolazioni del superammortamento e dell'iperammortamento.

In luogo dell'incremento del costo d'acquisto del bene, viene ora concesso un credito d'imposta in misura differenziata a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquistato. Sono previste tre tipologie di investimenti agevolabili:

- 1) quelli in beni materiali strumentali nuovi "ordinari", che precedentemente potevano beneficiare del superammortamento. In questo caso il credito è riconosciuto nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari ad euro 2 milioni;
- 2) quelli in beni materiali di cui all'allegato A alla Legge di Bilancio 2017, che erano oggetto dell'iperammortamento. Per tale tipologia di beni, il credito è riconosciuto nella misura del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di

Euro e del 20% per investimenti tra 2,15 e 10 milioni di Euro;

- 3) quelli in beni immateriali di cui all'Allegato B alla Legge di Bilancio 2017, che potevano beneficiare della maggiorazione correlata all'iperammortamento. Il credito è riconosciuto nella misura pari al 15% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari ad Euro 700 mila.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020 ovvero quelli effettuati entro il 30.06.2021, a condizione che, entro la data del 31.12.2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il nuovo credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, in cinque quote annuali di pari importo e, per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali. Nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari", il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene. Per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" (i.e. beni di cui agli allegati A e B), il credito è invece utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

## 12. Bonus ricerca e sviluppo e innovazione

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, dal comma 198 al 209) introduce il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 ed in altre attività innovative che, per l'anno 2020, sostituisce il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo disciplinato dall'articolo 3, del Decreto Legge 145/2013, la cui efficacia cessa anticipatamente.

Il nuovo credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Il bonus fiscale in discorso è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse

le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, ed è riconosciuto:

- per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, nel limite annuo massimo di 3 milioni Euro;
- per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite annuo massimo di 1,5 milioni di Euro;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite annuo massimo di 1,5 milioni di Euro;
- per le attività di design e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite annuo massimo di 1,5 milioni di Euro.

Si demanda ad apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 2 marzo 2020, la definizione delle attività e delle disposizioni di attuazione del nuovo bonus fiscale.

### 13. Bonus Formazione 4.0

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, dal comma 210 al 217) proroga la disciplina del credito d'imposta per la Formazione 4.0 prevedendo che si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. per i soggetti "solari", anno 2020). La Legge di Bilancio 2020 rimodula i limiti massimi annuali dell'incentivo. L'agevolazione, per l'anno 2020, spetta:

- alle piccole imprese, nella misura del 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 300 mila;
- alle medie imprese, in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 250 mila, in luogo del precedente limite di 300 mila Euro;
- alle grandi imprese, nella misura del 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila Euro, in luogo del precedente limite di Euro 200 mila.

La Legge di Bilancio 2020 elimina inoltre l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, adempimento fino ad ora necessario al fine di poter fruire dell'agevolazione.

### 14. Il ripristino dell'Aiuto alla crescita economica (ACE)

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 287) ripristina l'ACE, l'agevolazione che, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, consente una deduzione dal reddito proporzionale agli incrementi netti di patrimonio registrati rispetto al patrimonio in essere al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, prevedendo l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio pari all'1,3%. Il ripristino ha effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (i.e. per i soggetti "solari", anno 2019). Di conseguenza, il beneficio dell'ACE opera in regime di continuità temporale in quanto l'abrogazione disposta dalla Legge di Bilancio 2019 avrebbe dovuto avere effetto proprio dall'anno fiscale 2019.

### 15. Credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali rivolto alle PMI

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 300) proroga a tutto il 2020 il credito d'imposta per spese di partecipazione a fiere internazionali in Italia o all'estero sostenute dalle PMI, introdotto dal Decreto Crescita.

Il credito d'imposta in discorso, utilizzabile esclusivamente in compensazione, viene riconosciuto fino ad un massimo di Euro 60.000 nella misura del 30% delle seguenti spese:

- per l'affitto degli spazi espositivi;
- per l'allestimento degli spazi espositivi;
- per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione a fiere internazionali.

Si demanda ad un apposito decreto l'approvazione delle disposizioni di attuazione del credito da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

## 16. Fringe benefit per auto aziendali

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 632 e 633) modifica la disciplina dei *fringe benefit* inerenti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020. In particolare, viene rimodulata la percentuale da applicare al costo chilometrico d'esercizio – corrispondente ad una percorrenza media convenzionale del veicolo di 15.000 km desumibile dalle tabelle nazionali elaborate ogni anno dall'ACI – a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica del veicolo.

Per tutti i veicoli, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, rimarrà in vigore, anche successivamente al 1° luglio 2020, la precedente disciplina che prevede l'applicazione della percentuale generalizzata del 30% al costo chilometrico d'esercizio, a prescindere dal livello di emissioni di anidride carbonica del veicolo.

## 17. Plastic tax

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, dal comma 634 al 658) istituisce un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (di seguito MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI:

- compostabili secondo lo standard UNI EN 13432:2002;
- adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale: il fabbricante al momento della cessione ad altri soggetti nazionali;
- per i MACSI provenienti da altri paesi UE: il cessionario all'atto dell'acquisto nell'esercizio della propria attività o il cedente all'atto della cessione a privati;
- per i MACSI provenienti da paesi extra-UE: l'importatore all'atto dell'importazione definitiva sul territorio italiano.

L'imposta è determinata nella misura di Euro 0,45 per ogni Kg di materia plastica contenuta nel MACSI ed è dovuta in base ad una dichiarazione trimestrale da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento. Entro lo stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta utilizzando il modello di pagamento F24, anche in compensazione.

Si demanda ad un apposito provvedimento la definizione delle modalità attuative dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del predetto provvedimento.

Viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di MACSI compostabili secondo lo standard UNI EN 13432:2002.

Si demanda ad un apposito decreto, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, la definizione delle disposizioni applicative del suddetto credito da parte del ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo Economico.

## 18. La rivalutazione dei beni d'impresa

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, dl comma 696 al 704) ripropone, per le imprese che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile ed i principi contabili nazionali, la possibilità di rivalutare – in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2426 del codice civile – i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. Tale rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2018, il cui termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020, deve riguardare tutti i beni rientranti nella medesima categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Al fine del riconoscimento del maggior valore dei beni, la Legge di Bilancio 2020 riduce, rispetto alla precedente normativa, le aliquote dell'imposta sostitutiva da versare, prevedendo un'imposta sostitutiva pari al 12% per i beni ammortizzabili ed al 10% per i beni non ammortizzabili ed introduce la possibilità di frazionare il pagamento delle imposte dovute (in precedenza era previsto il pagamento in unica soluzione). Detti maggiori valori assumeranno rilevanza fiscale, in termini generali, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (solo dal 2022 quindi, per i soggetti "solari", i maggiori valori avranno effetto in termini di ammortamenti deducibili) e dall'inizio del quarto esercizio successivo per il calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza in sede di realizzo.

La Legge di Bilancio riapre inoltre la possibilità di procedere con il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni, anche per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, con un'imposizione sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione dei beni.

## 19. Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 714 e 715) interviene modificando in parte la disciplina della deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA) e che risultano non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017. In dettaglio viene stabilito che, sia ai fini IRES sia ai fini IRPEF, la deduzione della quota del 5% originariamente spettante per il periodo in corso al 31 dicembre 2019, sia differita in quote costanti al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi.

Pertanto nessuna deduzione è concessa per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

## 20. Abolizione della IUC e definizione della "nuova" IMU

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, dal comma 738 al 771 e dal comma 774 al 783) unifica l'Imposta municipale unica (IMU) e la Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Dal 1° gennaio 2020, pertanto, viene abolita la TASI e ridefinita la disciplina dell'IMU.

Le differenze più rilevanti, rispetto alla normativa precedente, riguardano le aliquote della "nuova" IMU, ora stabilite come segue:

- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili merce: per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;
- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);
- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.

L'imposta è dovuta e deve essere liquidata, per anni solari, in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. Ai fini della "nuova" IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, è computato per intero.

Non sono stati modificati i termini di versamento, ma hanno subito variazioni le modalità di

determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:

- la prima scade il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; per 2020, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- la seconda scade il 16 dicembre ed è eseguita a conguaglio per l'intera annualità, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

## 21. Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 772 e 773) modifica la percentuale di deducibilità dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali, ai fini della determinazione di IRPEF ed IRES. Sulla base delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020:

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (i.e. per i soggetti "solari", anno 2019), la deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo è pari al 50% dell'importo di IMU relativo agli immobili strumentali;
- per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020 (i.e. per i soggetti "solari", anni 2020 e 2021), la deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo è pari al 60% dell'importo di IMU relativo agli immobili strumentali;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (i.e. per i soggetti "solari", dall'anno 2022 in avanti) e a regime, la deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo è pari al 100% dell'importo di IMU relativo agli immobili strumentali.

## 22. Ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d'imposta mediante modello F24 telematico

Il Decreto fiscale (articolo 3, comma 2) estende alle compensazioni dei crediti d'imposta maturati in qualità di sostituti d'imposta ed alle compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA, l'obbligo di presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. per i soggetti "solari", crediti anno 2019).

## 23. Modifiche alla disciplina dei piani individuali di risparmio a lungo termine - PIR

Il Decreto fiscale (articolo 13-bis) prevede che le somme ed i valori dei piani di risparmio a lungo termine ("PIR"), costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, siano investiti, direttamente o indirettamente, per almeno il 70% del loro valore complessivo, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nello Stato italiano o in Stati UE o SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo.

La quota del 70% deve essere investita (i) per almeno il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle incluse nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e (ii) per almeno il 5% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (PMI).

Dette condizioni devono essere rispettate in ciascun anno solare di durata del piano e per almeno i due terzi dell'anno medesimo.

## 24. Cedolare secca

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 6) rende strutturale l'aliquota del 10% della cedolare



secca per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

- nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988 ovvero i comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e i comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia;
- nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

## 25. Modifica del regime forfettario

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 691 e 692) modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, le regole sul regime forfettario di cui alla Legge 190/2014.

Viene prevista:

- la soppressione dell'imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti con ricavi tra 65.001,00 e 100.000,00 Euro, preannunciata dalla Legge di Bilancio 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- l'introduzione di alcune cause ostative di accesso al regime. Trattasi del limite delle spese per lavoratori dipendenti e/o collaboratori (massimo 20.000,00 Euro) e dell'esclusione per redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000,00 Euro;
- l'introduzione di un regime premiale per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica (i.e. riduzione di un anno del termine di accertamento).

## 26. Proroga della rivalutazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni non quotate

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 693 e 694) proroga, per il periodo di imposta 2020, la facoltà, per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2020,

uniformando la misura dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11%, sia per le partecipazioni che per i terreni, e da applicarsi sull'intero valore di stima.

Al fine di poter usufruire del suddetto beneficio, occorre che, entro il 30 giugno 2020, un professionista abilitato rediga ed asseveri una perizia di stima della partecipazione o del terreno e che, entro la medesima data, il contribuente versi l'imposta sostitutiva per l'intero ammontare ovvero, in ipotesi di rateizzazione, la prima delle tre rate di pari importo.

## 27. IVIE e IVAFE

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 710 e 711) amplia, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'ambito soggettivo dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e dell'IVAFAE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero). Nello specifico le suddette imposte saranno dovute, oltre che dalle persone fisiche, anche:

- dagli enti non commerciali, inclusi trust e fondazioni;
- dalle società semplici ed equiparate.

## Contatti

---



### 20122 MILANO

Corso Europa, 15  
Tel. +39 02 778061  
Fax +39 02 76021816

### 00198 ROMA

Via Donizetti, 10  
Tel. +39 06 89262900  
Fax +39 06 89262921

### 35137 PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3  
Tel. +39 049 0979500  
Fax +39 049 0979521

### 30135 VENEZIA

Santa Croce, 251 - Palazzo Condulmer  
Tel. +39 041 2440266  
Fax +39 041 2448469

### 80539 MÜNCHEN

Ludwigstraße 10  
Tel. +49 (0) 89 99016090  
Fax +49 (0) 89 99016099

## Disclaimer

---

*Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.*